

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE (approvato Assemblée Soci del 15 settembre 2022)

Art. 1

È costituita l'Associazione Scientifica denominata **SOCIETÀ ITALIANA DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE (SIB)**, con sede in Roma presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche A. Rossi Fanelli, Università di Roma La Sapienza, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.

Art. 2

La SIB non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, non ha finalità di tutela sindacale, né svolge alcuna attività di tutela sindacale dei suoi associati in modo diretto o indiretto. La SIB, assieme ai suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica.

Gli scopi della SIB sono:

- unire e offrire occasioni d'incontro a coloro che, per motivi professionali o di ricerca, svolgono la propria attività in tutti settori della Biochimica e della Biologia Molecolare incluso quello sanitario;
- promuovere e sostenere, nelle istituzioni universitarie, negli enti di ricerca, e anche fuori di essi, la ricerca e la conoscenza nel campo della Biochimica e della Biologia Molecolare intese come scienze che perseguono a livello molecolare, con approcci sia riduzionistici sia sistemici, l'indagine pura ed applicata degli esseri viventi;
- promuovere e sostenere la didattica della Biochimica e della Biologia Molecolare presso le università, i percorsi di formazione post-universitaria, le scuole secondarie superiori ed in ogni altra sede opportuna, incluse quelle aventi finalità di educazione continua in medicina rivolte ad operatori della sanità nazionale ed internazionale (conformemente a quanto previsto per i corsi ECM dalle normative ministeriali nazionali ed internazionali);
- favorire mediante attività di studio, di documentazione, di divulgazione, come anche di relazione e collaborazione con il mondo dell'industria, lo sviluppo dell'innovazione tecnologica a base biochimica e biologico-molecolare e con esso, in un'unica intenzione, la tutela della vita e salute umana e dell'ambiente;
- favorire la comunicazione scientifica, tra l'altro promuovendo e sostenendo varie forme di collaborazione tra laboratori biochimici e di biologia molecolare a livello sia nazionale sia internazionale e l'organizzazione di congressi ed incontri;- stabilire rapporti di collaborazione con altre Società scientifiche nazionali e con Società di Biochimica e Biologia Molecolare di altri Paesi. La SIB è membro "costituente" della FEBS (*Federation of the European Societies of Biochemistry*, www.febs.org) nella quale designa, secondo le direttive previste, proprie rappresentanze.

La SIB, nonché i suoi legali rappresentanti, non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie alle attività del programma di formazione continua in Medicina (ECM). Le attività sociali sono finanziate attraverso la quota sociale e/o i contributi di Enti pubblici o privati. Sono esclusi i finanziamenti che configurino conflitto d'interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Tutte le cariche sociali, con l'eccezione di quella di revisore legale, sono ricoperte a titolo gratuito. I legali rappresentanti e gli amministratori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato per attività relative all'associazione.

Art. 3

I Soci della SIB si distinguono in: -Ordinari (anche con l'opzione di Socio Ordinario non Strutturato) -Giovani-Onorari-Sostenitori.

Possono essere Soci Ordinari tutti i laureati che svolgono attività nel settore della Biochimica e Biologia Molecolare, adeguatamente documentata. Essi espletano attività professionale, scientifica o culturale nell'ambito della Biochimica e della Biologia Molecolare anche nelle strutture e nei settori di attività dei S.S.N. di riferimento.

I Soci Ordinari, a norma dei successivi articoli, possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Sono Soci Ordinari non strutturati i Soci Ordinari di età superiore a quella prevista per i Soci Giovani ma privi di un rapporto formale di lavoro.

Sono considerati Soci Giovani i laureati che non hanno una posizione permanente in Università o Enti di ricerca pubblici o privati, e che hanno un'età inferiore a quella indicata nel Regolamento. Il Socio Giovane passa di diritto alla qualifica di Socio Ordinario nel momento in cui acquisisce una posizione permanente in Università o Ente di ricerca pubblico o privato. I Soci Giovani godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.

Su proposta di almeno un suo componente, il Consiglio Direttivo può nominare Socio Onorario chi abbia apportato contributi di grande livello nel campo delle scienze della vita, o che abbia contribuito in modo eccezionalmente rilevante allo sviluppo della SIB. I Soci Onorari che siano stati Presidenti della SIB assumono la dizione di Presidenti Onorari. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.

Possono essere Soci Sostenitori le persone, gli Istituti, gli Enti, le Associazioni e le Società che intendono incrementare lo sviluppo della SIB fornendo mezzi e fondi per le sue attività. Il Socio Sostenitore è rappresentato da un delegato e gode degli stessi diritti di un Socio Ordinario, escluso quello di essere eletto alle cariche sociali. Il Socio Sostenitore che fornisce mezzi e fondi annuali pari o superiori ad un valore 200 volte più alto della quota sociale di un Socio Ordinario è rappresentato nel Consiglio Direttivo della SIB da un proprio delegato, senza diritto di voto, per tutto il periodo di detta fornitura.

Art. 4

I Soci Ordinari e i Soci Giovani sono tenuti a versare, entro il 28 Febbraio di ogni anno, la quota annua di associazione per l'anno corrente, la cui entità è stabilita anticipatamente dall'Assemblea Generale. I Soci Giovani e i Soci Ordinari non Strutturati sono tenuti al pagamento di una quota d'iscrizione di importo inferiore alla quota dovuta dai soci ordinari, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

I soci Sostenitori sono tenuti a versare entro il 28 febbraio di ogni anno una somma corrispondente ad almeno cinque volte la quota annuale di associazione dei Soci Ordinari. I Soci Onorari sono dispensati dal versamento della quota di associazione.

La qualifica di Socio è personale e non trasferibile. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale e quindi, in caso di recesso, esclusione o morte, essi stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dalla SIB, né pretendere la restituzione delle quote versate.

Art. 5

La decadenza del Socio avviene: per dimissioni; per morosità; per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi della SIB. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente della SIB. La decadenza per morosità avviene d'ufficio dopo due anni di mancato pagamento della quota annuale di associazione. Coloro che siano stati dichiarati decaduti per morosità possono chiedere la reinscrizione alla SIB ma non prima di cinque anni dalla decadenza, ovvero possono chiedere la riammissione prima di tale termine pagando tutte le quote arretrate. La decadenza per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi della SIB avviene per delibera dell'Assemblea Generale, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Art. 6

Gli organi della SIB sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico.

Art. 7

L'Assemblea Generale è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote di associazione, quando dovute. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il 30 novembre ed in via straordinaria ogniqualvolta è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente della SIB che ne fissa la sede e l'ordine del giorno; la convocazione deve essere comunicata per iscritto a ciascun Socio (a mezzo e-mail o altro mezzo che consenta di verificare il ricevimento) con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza, le convocazioni possono essere effettuate con un preavviso di sette giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea, sempre a mezzo e-mail o altro mezzo che consenta di verificare il ricevimento da parte del socio. L'avviso di convocazione deve essere inoltre sempre pubblicizzato sul sito web della SIB. È ammessa la delega scritta del Socio a farsi rappresentare da un altro Socio; ciascun Socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea Generale si intende validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. È ammessa un'Assemblea Generale di seconda convocazione, la quale però non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea Generale si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

Art. 8

L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:

- valutare ed approvare la relazione annuale ed il rendiconto finanziario presentati dal Consiglio Direttivo;
- eleggere ogni biennio i membri del Consiglio Direttivo e ogni quadriennio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

- esaminare le proposte del Consiglio Direttivo in merito al programma scientifico e finanziario dell'attività della SIB per l'anno successivo;
- nominare nuovi Soci proposti dal Consiglio Direttivo;
- stabilire, dopo aver esaminato le proposte del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote di associazione per l'anno successivo;
- deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell'ordine del giorno.

Un decimo degli iscritti, con un preavviso di almeno quindici giorni dalla data dell'Assemblea, può chiedere al Consiglio Direttivo di inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea gli argomenti che ritiene opportuno discutere, comprese le modifiche di Statuto. Le delibere dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega, escluse quelle relative a modifiche dello Statuto per le quali si seguono le norme indicate al successivo articolo 21.

Le votazioni dell'Assemblea Generale avvengono:

- mediante voto segreto per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri; l'elezione avviene a maggioranza relativa dei voti;
- mediante voto segreto per decidere su qualsiasi altro argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci presenti o rappresentati;
- per alzata di mano in tutte le altre circostanze.

Le votazioni possono aver luogo anche per via telematica, per decidere su singoli argomenti e per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri; tali votazioni sono attivate con almeno trenta giorni di preavviso dalla data di scadenza prevista.

Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della SIB, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della SIB possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai membri del Consiglio Direttivo. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga il Consiglio Direttivo a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è costituito da dodici membri eletti dall'Assemblea Generale e dal Past- Presidente (per garantire una equilibrata transizione tra vecchia e nuova presidenza).

Le modalità di elezione del Consiglio Direttivo sono regolate da apposito Regolamento. Il Consiglio Direttivo dura in carica un biennio. Dei dodici membri eletti del Consiglio Direttivo ogni biennio ne vengono rinnovati alternativamente cinque oppure sette. Ciascun membro eletto rimane in carica per due bienni, assicurando la continuità delle attività del Consiglio Direttivo e garantendo così un suo graduale ed equilibrato rinnovo. In ogni caso un Socio non può essere membro del Consiglio Direttivo per più di due bienni consecutivi.

Il Consiglio Direttivo entra in carica il 1° gennaio successivo alla sua elezione e si riunisce almeno due volte all'anno. Il Consigliere eletto con il più alto numero di voti convoca entro il 31 gennaio il nuovo Consiglio Direttivo che, nella prima riunione, elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Per le successive riunioni il Consiglio Direttivo è convocato con almeno 15 giorni di preavviso dal Presidente o, qualora egli lo ritiene necessario o su richiesta di almeno cinque membri.

Il Consiglio Direttivo non può deliberare se non sono presenti almeno sette suoi membri. Tutte le delibere sono prese a maggioranza di voti degli aventi diritto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipa, senza giustificazione, per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio si intende decaduto automaticamente dalla carica.

In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo (per dimissioni, impedimento o qualsiasi altro motivo) subentra come Membro il Socio che fra i non eletti nell'ultima tornata elettorale ha ottenuto il maggior numero di voti purché coerente con il Regolamento elettorale. Il subentrante conserva il diritto a permanere nell'ufficio di Consigliere per il 2° biennio, nel caso in cui il Consigliere uscente sia stato in carica per un solo biennio o per un periodo inferiore.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti la SIB, ed in particolare:

- sviluppa l'attività della SIB, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini della SIB stessa;
- amministra i beni della SIB ed autorizza le spese;
- promuove ed organizza il Congresso Nazionale della SIB e le altre Riunioni Scientifiche;
- propone il nominativo presso tutti gli organismi nazionali ed esteri presso i quali è prevista la presenza di un rappresentante biochimico (Ministeri, C.N.R., Commissioni Ministeriali, Associazioni internazionali di Biochimica, etc.), la nomina del quale per legge o per consuetudine viene fatta da tali organismi sentite le specifiche organizzazioni o Società;
- redige la relazione annuale sull'attività svolta dalla SIB ed il rendiconto finanziario;
- propone all'Assemblea il programma scientifico ed economico di attività della SIB per l'anno successivo;
- propone all'Assemblea i candidati per la nomina a Soci;
- propone all'Assemblea la nomina dei Soci Onorari indicandone la motivazione;
- propone all'Assemblea l'importo della quota annuale di associazione;
- prende atto della decadenza del Socio per dimissioni o per morosità.

Art. 11

Il Presidente della SIB è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri eletti, dura in carica un biennio e non è immediatamente rieleggibile.

Il Presidente rappresenta la SIB, dispone della firma della SIB, ne tutela gli interessi, convoca almeno due volte all'anno il Consiglio Direttivo e lo presiede; convoca l'Assemblea Generale; promuove l'attuazione delle delibere sia dell'Assemblea Generale che del Consiglio Direttivo e, previa consultazione dei membri del Consiglio Direttivo e salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, decide dei provvedimenti urgenti.

Il Presidente può delegare il Vice-Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un altro membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo per singoli atti.

Art. 12

Il Vice-Presidente della SIB è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce per singoli atti, in caso di assenza o di impedimento.

Il Vice-Presidente in caso di vacanza della carica di Presidenza, assume tale incarico *pro tempore* per le mansioni ordinarie e convoca il Consiglio Direttivo per i provvedimenti necessari.

Art. 13

Il Segretario della SIB è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'organizzazione dell'attività della SIB, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci e le Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali.

Art. 14

Il Tesoriere della SIB è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Tesoriere è il consegnatario dei beni della SIB e dell'archivio dei documenti contabili, tiene l'elenco aggiornato dei Soci, provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il bilancio consuntivo annuale, lo sottopone all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il parere e lo presenta, con i documenti contabili relativi al Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, prepara il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il parere.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti della SIB è costituito da tre membri eletti tra i Soci dall'Assemblea Generale; i membri del Collegio durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità degli Atti amministrativi della SIB, esprime parere sul bilancio preventivo preparato dal Tesoriere e convalida il rendiconto finanziario consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il Collegio dei Probiviri della SIB è costituito da tre membri eletti tra i Soci dalla Assemblea Generale: i membri del Collegio dei Probiviri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano l'eventuale decadenza da Socio in base all'art. 5.

Nei casi di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Probiviri può intervenire su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati, con funzioni arbitrali e consultive.

Art. 17

Il Comitato Scientifico è composto dai "Coordinatori dei Gruppi Scientifici" di cui all'Art. 18. Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti per un ulteriore periodo e non percepiscono alcun compenso.

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico- scientifica della SIB, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento.

Art. 18

In seno alla SIB sono costituiti i "Gruppi Scientifici" e le "Sezioni", regionali o interregionali", che eleggono al loro interno i rispettivi Coordinatori e la cui attività sono disciplinate da appositi Regolamenti o, in loro assenza, da specifiche delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 19

La SIB provvede al finanziamento delle proprie attività:

- con quote pagate dai Soci;
- con i contributi dei Soci sostenitori;
- con le rendite del patrimonio;
- con eventuali lasciti e donazione ed ogni altro provento destinato all'attività;
- con contributi del Consiglio Nazionale delle Ricerche o di altri Enti.

Il fondo patrimoniale è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della SIB;
- eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio; - eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.

Art. 20

Al fine di dare la massima trasparenza alle attività della SIB, dovranno essere obbligatoriamente pubblicati sul sito internet della SIB: 1) i bilanci preventivi e consuntivi; 2) gli incarichi eventualmente retribuiti; 3) le attività scientifiche svolte e/o in corso; 4) ogni altra notizia riguardante le attività della SIB ritenuta rilevante dal Consiglio Direttivo.

Art. 21

Le modifiche di Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei Soci. Le proposte di tali modifiche devono essere trasmesse per iscritto a ciascun Socio assieme alla convocazione dell'Assemblea Generale o assieme alla richiesta di referendum.

Le modifiche devono essere approvate a) dall'Assemblea Generale dei Soci con almeno due terzi di voti favorevoli dei Soci partecipanti, presenti in proprio o per delega, all'Assemblea Generale, oppure b) mediante un referendum telematico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Nel caso in cui l'approvazione della proposta non possa aver luogo per insufficienza del numero delle presenze o dei votanti, il Consiglio Direttivo indice – entro trenta giorni – un'Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione o un nuovo referendum telematico. In tale Assemblea Straordinaria le modifiche devono essere approvate con almeno la metà dei voti favorevoli dei Soci partecipanti, presenti in proprio o per delega, all'Assemblea Generale.

Art. 22

Uno o più Regolamenti per l'attuazione delle norme del presente Statuto vengono elaborati dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione della Assemblea Generale dei Soci, o emendati da quest'ultima.

Art. 23

La SIB può essere sciolta dall'Assemblea Generale con delibera presa a **maggioranza di tre quarti degli associati**.

A seguito dello scioglimento della SIB, l'Assemblea Generale stabilisce a chi debba essere destinato il suo patrimonio con il vincolo di devoluzione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.